

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 3 del 14 Gennaio 2017

1. BILANCI SOCIETA' NON QUOTATE - Pubblicato l'avviso circa la disponibilità della nuova tassonomia formato XBRL denominata "2016-11-14" - In vigore dal 2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il **COMUNICATO del Ministero dello Sviluppo Economico** contenente l'avviso relativo alla pubblicazione delle **nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio** ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, **dal 21 novembre 2016**, sul sito istituzionale di AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*), è disponibile la **nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio**, denominata **"2016-11-14"**.

Dopo la pubblicazione della nuova tassonomia sul sito di Agenzia per l'Italia digitale, con la pubblicazione dell'apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale si completa l'iter per la sua entrata in vigore.

La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015 e **si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente** per tutte le imprese di capitali interessate dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato decreto legislativo, di recepimento della direttiva 34/UE/2013, la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:

- 1) **l'introduzione del bilancio per le micro-imprese** con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
- 2) il **rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sè stante** e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- 3) il **bilancio consolidato** invece, come nelle versioni precedenti, **rimane confinato ai soli schemi quantitativi** (senza nota integrativa strutturata in XBRL).

LINK:

[Per scaricare la nuova tassonomia dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla tassonomia XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e pubblicazione dei bilanci clicca qui.](#)

2. BILANCI - COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO per imprese e gruppi di interesse pubblico - Pubblicato il decreto che dà attuazione alla direttiva 2014/95/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il **Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254**, recante *"Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di*

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.

Il decreto, dando attuazione alla direttiva 2014/95/UE, introduce, per le **imprese e i gruppi di grandi dimensioni**, l'obbligo di inserire nella **relazione sulla gestione** una **dichiarazione di carattere non finanziario**, finalizzata a consentire una migliore valutazione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti, che dovrà contenere informazioni riguardanti i **temi ambientali, sociali, quelli attinenti alla gestione del personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva**, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati. (art. 3, comma 2).

Tale dichiarazione dovrà riportare, tra l'altro, una **breve descrizione del modello aziendale dell'impresa**, una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi a tali aspetti, gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa (art. 3, comma 1).

L'ambito di applicazione viene specificato all'art. 2. Sono tenuti alla redazione della **dichiarazione individuale di carattere non finanziario** gli «**enti di interesse pubblico**», quelli indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e precisamente: *le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione, le società emittenti strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società di intermediazione mobiliare, ecc.*, che, nell'ultimo esercizio, abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
- 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro.

Il **soggetto incaricato di effettuare la revisione legale** del bilancio o altro **soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale** appositamente designato dovrà verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprimere, con apposita relazione distinta dalla relazione di revisione e giudizio sul bilancio prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, un'**attestazione circa la conformità delle informazioni fornite** rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo (art. 3, comma 10).

Le medesime regole valgono per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, i quali devono includere nella **relazione consolidata sulla gestione** una **dichiarazione consolidata di carattere non finanziario** (art. 4).

La dichiarazione individuale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario potrà:

- a) **essere contenuta nella relazione sulla gestione** (di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata);
- b) **costituire una relazione distinta**, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura.

Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta dovrà essere **messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti revisione legale**, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, e **pubblicata sul Registro delle imprese**, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione o alla relazione consolidata sulla gestione (art. 5, commi 1 e 3).

Il decreto entra **in vigore il 25 gennaio 2017** ma le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli **esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017** (art. 12, comma 1).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. ASSICURAZIONI - Emanate le modifiche ai regolamenti sugli schemi di bilancio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il **provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 6 dicembre 2016** recante “*Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 e n. 22 del 4 aprile 2008 e al provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013*”.

In particolare le modifiche riguardano:

- il **Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008**, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- il **Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007**, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali;

- il **Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013** recante disposizioni di attuazione dell'articolo 62 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli obblighi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita.

Il Provvedimento dell'IVASS è **entrato in vigore l'11 gennaio 2017** e le relative disposizioni si applicano a partire dal bilancio di esercizio, individuale e consolidato, **dell'esercizio 2016** nonché dalla relazione, individuale e consolidata, semestrale al **30 giugno 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento ISVAP clicca qui.](#)

4. INGRESSO E SOGGIORNO DEI DIRIGENTI E LAVORATORI SPECIALIZZATI di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari - Pubblicato il decreto attuativo della direttiva 2014/66/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il **Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253**, recante "*Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari*".

Il decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta direttiva ICT (*Intercorporate transfers*).

La direttiva ha l'obiettivo di **agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea**.

Il provvedimento in esame, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e, inoltre, provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Il provvedimento sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT alla normativa generale dei "fuori quota", di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998, per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati.

Secondo quanto stabilito dal 1° comma del nuovo articolo *27-quinquies* del D.Lgs. n. 286/1998, come novellato dall'art. 1, comma 1 del decreto in commento, l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere **prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi** è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

a) **dirigenti**;

b) **lavoratori specializzati**, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;

c) **lavoratori in formazione**, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

I commi 5-9 e 13-15 del nuovo art. 27-quinquies disciplinano le **procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta** al trasferimento intra-societario.

In particolare, la domanda di nulla osta deve essere **inoltrata dal datore di lavoro** allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo (UTG), che dovrà **rispondere entro 45 giorni**.

La domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici a pena di rigetto della stessa (comma 5).

Il nulla osta ha la **durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio**.

Una volta ottenuto il nulla osta lo straniero, **entro 8 giorni dall'ingresso**, dovrà presentare allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato, **richiesta di permesso di soggiorno** (comma 10).

Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia al lavoratore che ha ricevuto il nulla osta, un **permesso di soggiorno per trasferimento societario**, rubricato "ICT" con le medesime modalità e caratteristiche ordinarie di cui all'art., 5, comma 8, del D.Lgs. n. 286/1998 (comma 16).

In Italia potranno arrivare anche i lavoratori che hanno ottenuto un permesso ICT da un altro Stato dell'Unione Europea. Per soggiorni fino a 90 giorni, basterà una semplice "dichiarazione di presenza", mentre per quelli superiori ai 90 giorni dovranno chiedere un altro documento (permesso "mobile ICT") ma potranno già lavorare in Italia mentre attendono il rilascio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. RACCOLTA TRATTAMENTO E SPEDIZIONE DI RIFIUTI - Adottato il Piano nazionale delle ispezioni su enti, imprese e intermediari

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il **Decreto 22 dicembre 2016, recante** "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento".

Con questo decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il **Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti**, nonché delle **spedizioni di rifiuti** e del relativo recupero o smaltimento.

La problematica dei **controlli sulle spedizioni di rifiuti** – si legge nell'introduzione – è considerata una priorità nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali. Le spedizioni illegali di rifiuti, infatti, sono causa di considerevoli danni alla salute umana e all'ambiente soprattutto nel caso in cui i rifiuti non vengano recuperati o smaltiti in maniera ambientalmente corretta nei paesi di destinazione.

Il Regolamento sottolinea con forza l'importanza della **cooperazione bilaterale o multilaterale tra Stati membri** nell'individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti. Solo attraverso una forte e proficua collaborazione tra le autorità competenti coinvolte dei paesi di spedizione, destinazione e transito è possibile, infatti, trovare una soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di rifiuti.

In tale contesto, si inserisce il **ruolo fondamentale svolto dalle autorità competenti di controllo** che, nei perimetri delle proprie competenze stabilite dalla normativa di ciascun Stato membro, devono assicurare il loro supporto e la loro collaborazione alle autorità competenti di spedizione, destinazione o transito coinvolte che si trovano a dover gestire tale tipo di illeciti.

Il **Piano Nazionale delle Ispezioni** è stato redatto con lo scopo di armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

Il Piano mira, inoltre, a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un'opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Il Piano sarà sottoposto a riesame da parte del competente Ministero dell'ambiente almeno **una volta ogni tre anni** e, se del caso, aggiornato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. PROCEDIMENTI AMBIENTALI - Fissate le tariffe da applicare per lo svolgimento di attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017, il **decreto 25 ottobre 2016, n. 245**, recante "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo **17 gennaio 2017**, *costituisce il regolamento per la **determinazione delle tariffe**, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), alla luce del Testo Unico Ambientale (art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006).*

All'**articolo 2** vengono stabiliti gli **oneri economici per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)**

All'articolo 3 vengono stabiliti gli **oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)**, mentre, all'articolo 4, vengono stabiliti gli **oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti**.

Nel successivo articolo 5 si stabilisce che le modalità di versamento saranno disciplinate da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione del presente regolamento.

All'articolo 6 si stabilisce che il regolamento si applica alle **istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore** (fissata per il 17 gennaio 2017).

Nello stesso articolo vengono, inoltre, stabilite diverse tariffe dovute in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE - Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all'OCF per l'esercizio 2017 - Versamento entro il 15 aprile 2017

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), con le **delibere n. 802 e 803 del 14 dicembre 2016**, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF **per l'esercizio 2017** da parte dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).

Con la delibera n. 802 sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell'anno precedente):

- **85,00 euro**: per il contributo quota annuale,
- **300,00 euro**: per il contributo di iscrizione all'Albo e
- **100,00 euro**: per il contributo spese della prova valutativa.

1) Il «**contributo quota annuale**», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 2 gennaio 2017 all'albo unico dei consulenti finanziari e **va versato**, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, **entro il 15 aprile 2017**.

Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2017, sul portale dell'APF.

2) Il «**contributo di iscrizione all'Albo**», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

3) Il «**contributo prova valutativa**», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due delibere OCF clicca qui.](#)

8. REVISORI LEGALI - Istituito un nuovo comitato scientifico per la formazione continua

*Si porta a conoscenza degli iscritti, destinatari degli obblighi di formazione continua ex art. 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza oneri per la finanza pubblica né a carico della contribuzione annuale, un apposito **Comitato didattico-scientifico per la formazione dei revisori legali**.*

*Scopo del Comitato, che ha già avviato i propri lavori nella seduta di insediamento tenutasi in data 20 dicembre 2016, è di **assicurare l'elaborazione di un programma annuale della formazione autorevole** e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale del revisore.*

E' questo il testo comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato l' 11 gennaio 2017 sul portale dedicato alla revisione legale.

Sul portale della revisione saranno successivamente pubblicate tutte le notizie ufficiali inerenti le modalità di erogazione della formazione continua.

Ricordiamo che l'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (attuativo della Direttiva 2014/56/UE e in vigore dal 5 agosto 2016), stabilisce che gli iscritti nel Registro **sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua**, la quale «*consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali*».

Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

LINK:

[Per maggiori dettagli da portale dedicato alla revisione legale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 39/2010 clicca qui.](#)

9. REVISORI LEGALI - Contributo annuale 2017 entro il 31 gennaio

Per l'anno 2017, come indicato nel **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, l'entità del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è pari ad **euro 26,85** da versare in un'unica soluzione **entro il 31 gennaio 2017**.

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.

Il Ministero fa sapere che nei prossimi giorni saranno recapitati, all'indirizzo elettronico comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, appositi avvisi per il pagamento del contributo.

Si ricorda, infine, l'**obbligo di accreditamento all'Area riservata** nella quale è possibile, tra l'altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell'avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 5 dicembre 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori dettagli sulle modalità di pagamento clicca qui.](#)

10. CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Contributi 2017 alle attività promozionali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito, con **decreto direttoriale del 23 dicembre 2016**, le modalità e i termini per la richiesta e la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione per lo svolgimento di attività promozionali per l'anno 2017.

I contributi sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali realizzate dai Consorzi per l'internazionalizzazione, per sostenere le Pmi nei mercati esteri, favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.

I **sogetti destinatari** della misura di sostegno sono i Consorzi per l'internazionalizzazione, i quali devono:

- essere **costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del Codice civile** o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale purché in misura non evalente rispetto alle altre. E' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi pubblici. In tale ipotesi la nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta comunque alle PMI consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono, in via prevalente, la loro attività;

- avere per oggetto la **diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese**, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;
- essere **senza scopo di lucro e non distribuire avanzi e utili di esercizio**, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa;
- avere un **fondo consortile** interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso;
- essere **iscritti nel Registro delle imprese** al momento della presentazione della domanda e in stato di attività;
- **non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali**.

La **domanda di contributo**, redatta secondo l'apposito modello, deve essere presentata **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico dell'**AVVISO** relativo al decreto Contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ed **entro e non oltre il 28 febbraio 2017**, all'indirizzo PEC dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it.

Ciascun Consorzio può presentare **una sola domanda di contributo**, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa denominazione.

Ciascuna PMI, pur potendo aderire a più consorzi, può **partecipare ad un solo progetto presentato**.

LINK:

[Per maggiori dettagli e per scaricare il testo del decreto direttoriale e della modulistica necessaria clicca qui.](#)

11. SOCIETA' PARTECIPATE - Obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi - Uno studio della FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno studio, a cura di Roberto De Luca, dal titolo **"Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi"**.

Nel settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, contenuto nel **D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175**.

Il provvedimento rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n. 124/2015 (c.d. "*Legge Madia*"), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Con l'emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un **corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica**, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi, non coordinata e disomogenea.

Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall'analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.

Scopo del presente documento è **approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate**, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all'affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

12. UTILIZZO DELLA PEC - Dal CNDCEC un Vademecum per i professionisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), mediante la propria Commissione "Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini" ha pubblicato un documento dal titolo **"Vademecum sull'utilizzo della PEC"**.

Il Vademecum non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una **guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista** che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti.

Questo lavoro – come si legge nella premessa – *“mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l'intento di limitare l'incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio”*.

La Posta Elettronica Certificata (PEC), introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (*Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata*) e disciplinata all'interno del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), è un nuovo sistema di comunicazione via email, attraverso la quale è possibile inviare e ricevere documentazione elettronica **con valore legale equiparato alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R)**.

Il termine **“Certificata”** indica la caratteristica per cui il gestore del servizio PEC rilascia al mittente della mail una **ricevuta di consegna che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati** e attesta, nello specifico:

- data e orario dell'operazione di invio del messaggio,
- la certezza del contenuto (il messaggio non può essere alterato),
- la certificazione della consegna al destinatario.

Il Vademecum tratta i seguenti punti:

- 1) la definizione di PEC,
- 2) i soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”,
- 3) il funzionamento della PEC,
- 4) la validità ed efficacia della PEC,
- 5) le modalità di conservazione delle ricevute,
- 6) la notifica delle cartelle esattoriali,
- 7) le prospettive legislative.

Il Vademecum si chiude con un **decalogo**, nel quale vengono indicate **10 semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi
(DAL 9 AL 14 GENNAIO 2017)

1) Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253: Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254: Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 27 ottobre 2016, n. 255: Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 22 dicembre 2016: Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

IN MEMORIA DI Zygmunt Bauman Deceduto il 9 gennaio 2017

*Voglio ricordare questo grande filosofo e sociologo anglo-polacco, noto in tutto il mondo come il **teorico della postmodernità e della cosiddetta "società liquida"**, con questa sua riflessione:*

**“L’introspezione è un’attività che sta scomparendo.
Sempre più persone, quando si trovano
a fronteggiare **momenti di solitudine**
nella propria auto, per strada o alla cassa del supermercato,
invece di **raccogliere i pensieri**
controllano se ci sono **messaggi sul cellulare**
per avere qualche **brandello di evidenza**
che dimostri loro che qualcuno, da qualche parte,
forse li vuole o ha bisogno di loro”.**